PROVINCIA
DI PISTOIA

# ORDINANZA

**Atto. n. 146 del 18/11/2026**

**Oggetto: SP 51 "PONTE TEGLIA-BADI" - REVOCA DELL'ORDINANZA N. 145/2026 - CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE, COMPRESI I MEZZI DI SOCCORSO E DI EMERGENZA, DAL 20/11/2026 AL 19/12/2026, NEL COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL TRANSITO DEI MEZZI TPL LUNGO LA SP 52 "TAVIANO-BADI".**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Presidente n. 236 del 13/12/2024 con il quale l'Ing. Lorenzo Conti è stato nominato Dirigente dell'Area Tecnica;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 936 del 30/09/2024 con la quale all'Ing. Tony Montillo è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione riferito al Servizio "Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio Provinciale, Viabilità, Commissione Provinciale Espropri, Protezione Civile, Pubblica Istruzione";

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;

Visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992, relativo alle opere, depositi e cantieri stradali;

Visto il DM 225 PONTI – MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LIMENTRA – NEL COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE (CUP H97H21004980001 – CIG B067BCB5FE), per il quale risulta necessario adottare temporanee modifiche alla disciplina della circolazione lungo la SP 51 "Ponte Teglia–Badi", in corrispondenza del ponte sul Torrente Limentra;

Richiamata l'Ordinanza n. 129 del 04/11/2026, con la quale era stata disposta la chiusura al transito veicolare del ponte sul Torrente Limentra, con esclusione dei pedoni, dal 09/11/2026 al 06/12/2026, nonché autorizzata, in deroga alle vigenti limitazioni, la circolazione dei mezzi adibiti al Trasporto Pubblico Locale lungo la SP 52 "Taviano–Badi";


Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
TONY MONTILLO il 18/11/2026 15:46:51 ai sensi degli art. 20 e 23 del D.Lgs. 82/2005

Richiamata altresì l'Ordinanza n. 136 del 10/11/2026, con la quale è stata disposta la revoca integrale dell'Ordinanza n. 129/2026, rinviando la rivalutazione della chiusura in funzione delle condizioni meteorologiche;

Richiamata l'Ordinanza n. 144 del 18/11/2026, successivamente revocata e sostituita dall'Ordinanza n. 145 del 18/11/2026, a seguito della rilevazione di un mero errore materiale relativo alla data di conclusione della chiusura;

Vista l'Ordinanza n. 145 del 18/11/2026, con la quale è stata disposta la chiusura al transito veicolare della SP 51 "Ponte Teglia–Badi", in corrispondenza del ponte sul Torrente Limentra, dalle ore 09:00 del 20/11/2026 alle ore 20:00 del 19/12/2026, con esclusione dei pedoni, nonché autorizzata la circolazione in deroga dei mezzi TPL lungo la SP 52 "Taviano–Badi";

Preso atto che la suddetta Ordinanza n. 145/2026 prevede che sia garantito, compatibilmente con le condizioni di sicurezza del cantiere, il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza;

Considerato che le caratteristiche delle lavorazioni previste per la messa in sicurezza del ponte sul Torrente Limentra e le conseguenti condizioni di occupazione della sede stradale non consentono di garantire il transito in sicurezza dei veicoli, compresi quelli adibiti ai servizi di soccorso e di emergenza;

Considerato che, pertanto, per l'intera durata della chiusura si rende necessario vietare il transito a tutti i veicoli, senza prevedere deroghe per i mezzi di soccorso e di emergenza, garantendo esclusivamente un passaggio pedonale appositamente individuato, delimitato e protetto;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare chiarezza e univocità alle disposizioni impartite, procedere alla revoca integrale dell'Ordinanza n. 145/2026 e alla sua contestuale sostituzione con un nuovo provvedimento che disciplini compiutamente le limitazioni alla circolazione e le relative deroghe;

Considerato che permane la necessità di eseguire gli interventi di messa in sicurezza del ponte sul Torrente Limentra, che richiedono la chiusura al transito veicolare della SP 51 in corrispondenza dell'infrastruttura interessata;

Considerato che l'esecuzione delle suddette lavorazioni comporta la necessità di occupare la carreggiata stradale in corrispondenza delle aree di intervento, impedendo il regolare transito veicolare;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e degli addetti ai lavori, adottare temporanee modifiche alla disciplina della circolazione, mantenendo le medesime limitazioni e deroghe già previste dall'Ordinanza n. 145/2026, fatta eccezione per la disposizione relativa al transito dei mezzi di soccorso e di emergenza;

Visti gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;


Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
TONY MONTILLO il 18/11/2026 15:46:51 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs. 82/2005
ORDINANZA DIRIGENZIALE: 2026 / 146 del 18/11/2026

Vista la normativa vigente in materia di segnalamento temporaneo dei cantieri stradali;

Per quanto sopra,

**ORDINA**

La revoca integrale dell'Ordinanza n. 145/2026 del 18/11/2026 e la sua sostituzione integrale con il presente provvedimento.

Dalle ore 09:00 del giorno 20/11/2026 alle ore 20:00 del giorno 19/12/2026, lungo la SP 51 “Ponte Teglia–Badi”, nel Comune di Sambuca Pistoiese, in corrispondenza del Ponte sul Torrente Limentra (44.128688, 10.997838), progressiva km 2+650, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni:

- La chiusura totale al transito per tutti i veicoli, compresi quelli adibiti ai servizi di soccorso e di emergenza, senza possibilità di attraversamento del ponte per l'intera durata della chiusura, con la sola eccezione dei pedoni, per i quali dovrà essere sempre garantito un passaggio appositamente individuato, adeguatamente delimitato e protetto, tale da consentire il transito in condizioni di sicurezza anche durante l'esecuzione delle lavorazioni.

- Di autorizzare, in deroga alle vigenti limitazioni al transito, la circolazione dei soli mezzi adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) lungo la SP 52 “Taviano–Badi”, per tutta la durata della chiusura al transito veicolare della SP 51, al fine di garantire la continuità del servizio e i collegamenti con le località interessate, nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione.

La regolamentazione della circolazione dovrà essere attuata esclusivamente per il tempo necessario all'esecuzione delle lavorazioni e in funzione dell'effettiva occupazione della sede stradale.

La ditta esecutrice dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, alla posa, al mantenimento in efficienza e alla successiva rimozione della segnaletica temporanea di cantiere e di ogni altro dispositivo necessario alla delimitazione e messa in sicurezza delle aree interessate dai lavori, nel rispetto della vigente normativa in materia.

**DISPONE**

In caso di condizioni meteorologiche avverse o di altre circostanze che impediscano l'esecuzione delle lavorazioni nei giorni programmati, le stesse potranno essere effettuate nei giorni immediatamente successivi utili e comunque non oltre il 22/12/2026, mantenendo le medesime modalità di regolamentazione della circolazione previste dalla presente ordinanza.

Qualora i lavori terminino anticipatamente rispetto al periodo previsto, dovrà essere tempestivamente ripristinata l'ordinaria disciplina della circolazione, previa rimozione della segnaletica temporanea e di ogni altro dispositivo di cantiere non più necessario.


Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
TONY MONTILLO il 18/11/2026 15:46:51 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs. 82/2005
ORDINANZA DIRIGENZIALE: 2026 / 146 del 18/11/2026

Le disposizioni della presente ordinanza dovranno essere tempestivamente comunicate agli Enti e ai soggetti competenti per i servizi di soccorso e di emergenza, affinché possano adottare le necessarie misure organizzative e individuare percorsi alternativi per garantire gli interventi nelle località interessate dalla chiusura.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza acquista efficacia con l'installazione della prescritta segnaletica stradale.

L'esecuzione e la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento sono demandate agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.

Restano ferme le ulteriori forme di tutela previste dall'ordinamento.

Pistoia, 18/11/2026

**Sottoscritta dal Responsabile**
**MONTILLO TONY**
*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.*


Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
TONY MONTILLO il 18/11/2026 15:46:51 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs. 82/2005
ORDINANZA DIRIGENZIALE: 2026 / 146 del 18/11/2026